

MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio,
concernente la modifica dell'articolo 8 del decreto legislativo
17 settembre 1928 regolante gli scavi nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti

(del 20 ottobre 1967)

Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,

L'estrazione di sabbia, ghiaia, ciottoli o altro materiale dall'alveo dei laghi, dei fiumi, dei torrenti è attualmente regolato dal decreto legislativo del 17 settembre 1928 e dalla relativa ordinanza di esecuzione del 21 gennaio 1966.

Detto decreto legislativo sottopone le estrazioni alla vigilanza dello Stato, che la esercita per mezzo del Dipartimento delle pubbliche costruzioni. Chiunque intende procedere a estrazioni deve chiedere l'autorizzazione al Dipartimento.

Per l'applicazione del decreto legislativo del 1928 il Consiglio di Stato ha emanato dapprima il decreto esecutivo del 14 marzo 1947, e successivamente, in abrogazione di questo, il decreto esecutivo del 21 gennaio 1966 che ha profondamente innovato in materia.

Il Consiglio di Stato ha ritenuto, per varie ragioni, di prescindere da una revisione totale del decreto legislativo del 1928. Anzitutto perchè esso offriva in genere una base sufficiente per efficacemente tutelare gli interessi dello Stato o adeguarsi ai nuovi bisogni attraverso una modifica dell'ordinanza di applicazione e attraverso i singoli atti di autorizzazione. Inoltre perchè una revisione generale del decreto legislativo sulle estrazioni dovrebbe essere pensata non come operazione a sè stante, bensì nel contesto di un riordino generale della legislazione sulle acque, sparsa in vari atti, che tenga conto anche dei mutamenti intervenuti nel diritto federale.

Questa premessa non esclude l'utilità di una modifica parziale del decreto legislativo del 1928 relativamente a una norma, l'art. 8 sulla repressione delle contravvenzioni, del tutto superata.

Per dimostrare la necessità di una modifica dell'articolo 8, è opportuno esporre alcune considerazioni sull'evoluzione nell'estrazione dei materiali.

Le estrazioni di materiali dall'alveo dei laghi, fiumi e torrenti hanno assunto dopo il 1960 forme e proporzioni notevolmente diverse da quelle che hanno caratterizzato il decennio precedente.

Così, ad esempio, un tempo lungo il fiume Ticino da Biasca al lago nelle zone di estrazione con impianti fissi si constatava un notevole sfruttamento in corrispondenza all'azione delle benne pescanti, e scarsa attività invece laddove il prelievo poteva aver luogo solo con l'impiego di mezzi meccanici rotabili.

Dal 1960 circa in poi, e in particolare negli anni caratterizzati dall'alta congiuntura economica, le estrazioni hanno proporzioni ben più cospicue, interessanti non solo le tratte d'alveo dragate dalle benne pescanti, bensì anche i tronchi a valle ed a monte delle prime.

Un'attività del genere ha posto naturalmente problemi nuovi, tanto più in quanto nessun grande apporto di materiali si è più verificato dopo la piena del 1951.

Il fenomeno è del resto di portata nazionale, come è attestato già dalla circolare 23 febbraio 1959 del Dipartimento federale dell'interno, diretta ai Dipartimenti cantonali delle costruzioni, dove l'Autorità federale, constatato l'avvio di un'intensa attività nei rami del genio civile e dell'edilizia, e pertanto un sempre crescente bisogno di sabbia e ghiaia, ha illustrato le possibili modificazioni nel regime dei deflussi solidi risultanti dalle estrazioni, la necessità di salvaguardare le difese fluviali da troppo dannose erosioni, e l'opportunità di una stretta collaborazione in materia fra i Cantoni e la Confederazione, cui determinate competenze sono assegnate dalla legge federale sulla polizia delle acque e dal relativo regolamento di esecuzione.

E' chiaro che questa esigenza deve essere conciliata con i bisogni di materiali dipendenti dalle iniziative pubbliche e private.

L'Autorità cantonale esamina con maggior rigore le nuove domande o le domande di rinnovo. Inoltre i singoli atti di autorizzazione si diffondono, più di quanto sia stato praticato in passato, su una precisa delimitazione del perimetro delle zone di estrazione, sui limiti e le condizioni del prelievo, sulle responsabilità del beneficiario in caso di danni alle opere di arginatura, sulle modifiche e sulla revoca quando ciò è imposto da un interesse pubblico prevalente.

I controlli sono stati intensificati e ancora maggiormente dovranno essere esercitati in futuro, in collaborazione con gli organi consortili interessati. Efficace è l'imposizione di procedere a misure di rinforzo delle sponde vicino alle zone di estrazione. Efficace è pure la minaccia di revoca dell'autorizzazione. Ma anche di un altro strumento deve disporre l'Autorità cantonale per garantire il rispetto della legge e del regolamento: la multa.

Oggi tale strumento è inefficace. Infatti l'art. 8 del vecchio testo del 1928 prevede che le contravvenzioni sono passibili di una multa da Fr. 5,— a Fr. 100,—, un importo irrisorio se si considerano gli interessi economici legati alle estrazioni, che possono riferirsi a decine di migliaia di metri cubi all'anno. Per questo motivo proponiamo di stabilire che le contravvenzioni possono essere punite con una multa sino a Fr. 30.000,—, l'importo cioè fissato dalla legislazione in materia di protezione delle bellezze naturali e del paesaggio. Si potrà così meglio adeguare la pena alle infrazioni, che possono essere molto diverse l'una dall'altra nella loro portata, e colpire con giusta severità le mancanze gravi.

Per queste considerazioni vi invitiamo ad approvare l'annesso disegno di decreto legislativo.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

A. Righetti

p. o. Il Cancelliere :

Crivelli

Disegno di

DECRETO LEGISLATIVO
che modifica il decreto legislativo 17 settembre 1928
regolante gli scavi nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti

(del)

Il Gran Consiglio
della Repubblica e Cantone del Ticino

visto il messaggio 20 ottobre 1967 n. 1481 del Consiglio di Stato,

d e c r e t a :

Art. 1. — L'art. 8 del decreto legislativo 17 settembre 1928 regolante gli scavi nell'alveo dei laghi, fiumi e torrenti, è modificato come segue :

« Art. 8. — Le contravvenzioni al presente decreto e alle norme di applicazione sono punite con una multa sino a Fr. 30.000,— applicata dal Dipartimento delle pubbliche costruzioni.

Fanno stato gli articoli 19 e seguenti della legge di procedura per i diritti di competenza del Pretore e per le contravvenzioni (testo unico del 27 maggio 1966). E' riservata l'azione di risarcimento dei danni ».

Art. 2. — Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, il presente decreto entra in vigore con la pubblicazione nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.
